

STATUTO

DISPARI TEATRO COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN PIAZZETTA DEL
TEATRO 1

Numero REA: CN - 130026

Codice fiscale: 00824740047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 211837/52669

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di CUNEO, la Società cooperativa denominata "**DISPARI TEATRO COOPERATIVA SOCIALE ETS**"

senza vincoli grafici né di interpunzione.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2519 comma 2 CC, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett.a) della L.381/91.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono inoltre perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo con particolare riferimento alla mutualità, alla solidarietà, ad una giusta distribuzione dei guadagni, ad un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro, alla democraticità interna ed esterna, all'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione di servizi educativi, socio assistenziali e sanitari, sarà la qualificazione umana, morale, culturale,

professionale degli utenti dei servizi stessi; ciò attraverso l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse umane, materiali e morali della cooperativa, dei soci e dei terzi coinvolti.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; pertanto, su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni territoriali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art.1 lettera a) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, come modificato dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, le seguenti attività:

- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ai bambini, ai ragazzi ed agli studenti, anche finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;
- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ad utenti di strutture medico-ospedaliere e socio-assistenziali a scopo terapeutico e riabilitativo;
- la formazione professionale degli operatori dei settori artistici, culturali, educativi, socio-assistenziali ed organizzativi dello spettacolo dal vivo;
- la formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito del Teatro sociale e di comunità e dell'organizzazione e della gestione di eventi di spettacolo dal vivo;
- la formazione del personale docente della scuola;
- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, cinematografici e radiofonici, nonché la cura della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell'arte in tutte le sue forme ed all'educazione dei fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i contenuti essenziali, con particolare riferimento agli spettacoli destinati al pubblico delle nuove generazioni, nel quale il fine educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosità, la fantasia ed il ragionamento, risulta preponderante rispetto all'aspetto ludico;
- la gestione di sale e di teatri;
- l'organizzazione e la gestione, anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, concerti, convegni, mostre ed esposizioni;
- la promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme;
- la promozione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- la promozione della "cultura della lentezza e del cammino" attraverso l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri, foto, stampe, riviste, cd-rom, cd musicali, video e filmati;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di giochi didattici, giochi, gadgets ed articoli promozionali;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di scenografie, costumi, burattini, pupazzi e oggetti di scena;
- la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture, nonché durante l'effettuazione di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, convegni, concerti, mostre ed esposizioni;
- la fornitura di "service" tecnici, video-cinematografici, di amplificazione sonora e di illuminazione;
- il noleggio di attrezzature e di materiale tecnico in genere;
- la fornitura di servizi accessori legati alla gestione di eventi spettacolistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di piani di sicurezza, la gestione delle pratiche SIAE e l'emissione massiva di biglietteria.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2522 del Codice Civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica

della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, salvo comunque l'art.2522 co.2 C.C., ove applicabile, possono essere soci, i sensi dell'articolo 11 della legge 381/91, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Ai sensi dell'art.2 della L.381/1991 possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; inoltre ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 6 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 3) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- 4) al versamento, oltre che dell'importo della quota o delle azioni, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con

quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla

comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 26.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo competente.

Articolo 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 19 (a titolo di ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di due anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Titolo IV

Art. 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dei soci, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle Disp.att. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa deliberazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 16 – Soci Sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'Articolo

4 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5, R.D. 29 Marzo 1942, n. 239.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria della cooperativa con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo delle emissioni;
- b. l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria di emissione delle azioni.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo competente.

Art. 17 - Trasferimento e recesso

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dall'organo competente.

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 c.c. ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Nel caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori

hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 18 - Norme applicabili e obblighi

Oltre quanto stabilito espressamente dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19 - Ristorni - Lavoro nell'impresa sociale

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) il numero di ore lavorate o un equivalente parametro quantitativo;
- b) la retribuzione oraria o un equivalente parametro che consenta di misurare il livello della prestazione lavorativa;
- c) la tipologia del rapporto di lavoro ulteriore instaurato con la cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;

Ai lavoratori della Cooperativa si applica l'art.13 co.1 D.Lgs. 112/2017.

In caso di sussistenza di soci volontari si applicano i commi 2 et 3 del medesimo art. 13 D.Lgs. 112/2017.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore a quelli previsti dalla legge;
 - 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori di cui all'articolo 16;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del

riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti di cui all'articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

La cooperativa deve - alle condizioni di legge - depositare e pubblicare il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 co. 2 D.Lgs. 112/2017.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, ove nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, salvo quanto previsto dall'art.25 del presente statuto. In sede

di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società

Il Consiglio relaziona, in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c., quando questo si renda applicabile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente in caso di assenza o impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Non possono assumere la presidenza della Cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art.4 co.3 D.Lgs. 112/2017.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Alle condizioni di legge, il collegio sindacale potrà essere sostituito dal sindaco unico: in tale caso tutte le disposizioni statutarie che riguardano il collegio sindacale ed il suo presidente sono da intendersi riferite al sindaco unico.

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.
Pertanto la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta salvo i casi previsti dall'articolo 2479 CC comma 2 numeri 4) e 5) in cui delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.
Per i soci speciali si applica quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto.

Art. 26 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede legale della cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, e comunque quando inderogabili, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 27 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 29 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

- divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;
- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'art. 2514, c. 1, lett. b, C.C.;
- divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. c, C.C.;
- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. d, C.C.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.30 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile delle leggi speciali in materia di società cooperative rette dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, nonché in materia di cooperative ed imprese sociali.

Si applicano in particolare del disposizioni del D.Lgs. 112/2017, e, in quanto applicabili, quelle del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e per quanto con essa compatibile.

Visto per inserzione.

Cuneo lì, 23 dicembre 2024.

All'originale firmato:

Giuseppe BASILOTTA

Massimo MARTINELLI Notaio